



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 228/2018	del 31-10-2018
--------------------	-----------------------

OGGETTO	PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL PARCO – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA TRASLOCAZIONE DI CINGHIALI VIVI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CUP F81F1400090001
----------------	--

IL DIRETTORE

VISTO il piano di gestione del cinghiale 2018/202, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26/2018 del 17/07/2018 e trasmesso con nota prot. n. 3356 del 24/07/2018 all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca per l'Ambiente e ottenuto il parere favorevole prot. n. 4356 del 26/09/2018

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 103/2018 del 15/5/2018 sono state avviate le procedure per l'individuazione della ditta in possesso di adeguati requisiti per poter svolgere in toto l'attività di cattura dei cinghiali vivi all'interno del territorio dell'Ente Parco per un anno

VISTO che il suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, sulla home page e nella sezione "Avvisi" del sito web dell'Ente, e trasmesso ai Comuni del Parco, che con il predetto avviso l'importo corrisposto per la concessione del servizio è stato stimato, sulla base della comparazione con altre procedure analoghe, in un massimo di Euro 18.000,00 oltre IVA, per la cattura e la traslocazione di un numero minimo pari a 400 cinghiali

CONSIDERATO che alla data del 04/6/2018 alle ore 13.00 non sono pervenuti plichi contenenti offerte nei termini stabiliti dal bando, e dichiarata la gara deserta

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 136/2018 del 21/06/2018 questo Ente ha indetto una nuova procedura per il servizio di trappolamento e traslocazione dei cinghiali all'interno dell'area protetta aumentando l'importo a euro 27.000,00, mediante lettera di invito, ex art. 36, c.2, lett. a), da inviare a ditte individuate mediante ricerca di mercato in possesso dei requisiti di qualificazione

CONSIDERATO che alla scadenza della seconda procedura non è pervenuta alcuna offerta, e dichiarata la gara deserta

CONSIDERATO che trattasi di concessione di servizi sotto soglia, disciplinata dall'art. 36 comma 2 e dal e dall'art. 63, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

RITENUTO che l'aggiudicazione delle concessioni è effettuata nel rispetto dei principi dell'articolo 30 D.lgs. n. 50/2016

CONSIDERATO che si possono aggiudicare le concessioni di servizi con procedure in parte semplificate, tenendo conto del rischio operativo del concessionario e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione

VALUTATO che sono stati garantiti i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, come prescritto per i contratti ad evidenza pubblica attraverso due manifestazioni di interesse, questo Ente ha avviato degli incontri in data 30 luglio a.c. presso la sede di questo Ente e 11 ottobre a cui è seguito il verbale prot. n. 4843 del 19/10/2018 ai quali sono stati invitate le società del territorio regionale per le operazioni di cattura e traslocazione animali, la Agenzia Regionale Attività Irrighe e Forestali e le aziende agricole interessate maggiormente dal problema

PRESO ATTO che ai suddetti incontri ha partecipato la società Giuseppa Di Pentima snc, c. da Mezzanelle - Lucera (FG) e i rappresentanti della Agenzia Regionali coi quali si è raggiunta l'intesa di collaborazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di attuare il piano di gestione del cinghiale

ACCORDATA per le vie brevi la disponibilità di Giuseppa Di Pentima snc, c. da Mezzanelle - Lucera (FG), ad effettuare le operazioni di traslocazione degli animali catturati, nel rispetto delle normative vigenti, trasferendoli al sito di conferimento e/o stoccaggio

VISTA la nota prot. n. 3809 del 4/9/2018 con la quale questo Ente chiede formalmente la disponibilità ad effettuare il servizio di cattura, traslocazione e trasporto di n. 400 cinghiali ai sensi dall'art. 36 comma 2 D.lgs. n. 50/2016 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

VISTA la nota assunta agli atti da questo Ente in data 17/10/2018 n. 4806 con cui Giuseppa Di Pentima snc, c. da Mezzanelle - Lucera (FG) presenta un'offerta pari a Euro 190,00 + IVA (al 22%) a trasferimento cinghiali;

VISTO lo schema di contratto con Giuseppa Di Pentima snc, c. da Mezzanelle - Lucera (FG)

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 398/2012 del 19/12/2012, impegno definitivo n. 638/212 del 28/12/2012, con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 186.007,60 sul capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità";

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2018 il Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" – UPB 1.2.1.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 398/2012 del 19/12/2012, impegno definitivo n. 638/212 del 28/12/2012, è stato impegnato l'importo di Euro 186.007,60 sul capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" per la realizzazione del Piano di gestione del cinghiale

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il servizio di cattura e traslocazione cinghiali a Di Pentima Giuseppa con sede in Lucera (FG) PIVA 0015073071 - CF DPNGPP34T65B865T - iscrizione camera di commercio FG106420, per un importo di Euro 190,00 + IVA (al

22%), fino ad un massimo di euro 18.000,00
CIG Z02240CC1D

DI APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante

DI DARE ATTO che l'affidamento avverrà mediante formale stipula di previo accertamento dei requisiti richiesti e accensione delle polizze fidejussorie ed assicurative, ai sensi dell'art.10 dello stesso contratto

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di avviare nei tempi stabiliti il Piano di gestione del cinghiale 2018/2020

**IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**

BOZZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRAPPOLAMENTO E TRASLOCAZIONE DEI CINGHIALI.

L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di seguito chiamato "Ente", partita IVA/codice fiscale n. 06339200724, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, C. F. _____, per la circostanza domiciliato presso la sede dell'Ente in via Firenze, 10 in Gravina in Puglia (BA)

e

la sig.ra _____, nato a _____, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene quale _____ della società _____, con sede legale in _____, (C.F. _____), giusto quanto risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di _____ il _____ prot. N. _____, di seguito per brevità Concessionario;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il contratto

di servizio per l'affidamento in concessione;

- che in data (prot. n. __ del _) è stata trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di _____ la richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.)

Ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto in esecuzione delle deliberazioni come sopra assunte i detti componenti, stipulano e convengono quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto dell'affidamento è il servizio di trappolamento e traslocazione dei cinghiali dal territorio dell'Ente Parco in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26/2018 del 17/07/2018 e trasmesso con nota prot. n. 3356 del 24/07/2018 all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca per l'Ambiente e ottenuto il parere favorevole prot. n. 4356 del 26/09/2018

I capi catturati e traslocabili sono di proprietà del Concessionario.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il servizio si articola nelle seguenti fasi:

- fase 1: pasturazione ed innesco delle gabbie;
- fase 2: cattura
- fase 3: marcatura dei cinghiali catturati;
- fase 4: immissione in cassa dei cinghiali catturati;
- fase 5: trasporto dei cinghiali catturati

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio ha la durata di due anni dalla stipula del contratto.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo erogato dall'Ente Parco per lo svolgimento del servizio di trappolamento e trasferimento dei cinghiali, per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, è pari ad un importo di Euro 190,00 oltre IVA (al 22%) a singolo trasporto (a/r) per un massimo di Euro 18.000,00 (DICIOTTOMILA/00) oltre IVA, corrispondente a 95 trasporti per la durata del contratto, ai fini del raggiungimento di un minimo di n. 400 capi.

Art. 5 - Obiettivi e aree di intervento

L'obiettivo del servizio è quello di catturare e traslocare n. 400 cinghiali suddivisi nelle seguenti aree di intervento:

	<ul style="list-style-type: none"> • località “Lama d’Ape” comune di Ruvo di Puglia; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • località “Iatta-Scoparello-Ferratella”, comune di Ruvo di Puglia 	
	<ul style="list-style-type: none"> • località Acquatetta, comenu di Minervino Murge 	
	<ul style="list-style-type: none"> • località Bosco Quarto, comune di Altamra 	
	<ul style="list-style-type: none"> • località Mercadante, comenu di Cassano delle Murge 	
	Al raggiungimento di tale numero non sono consentiti ulteriori prelievi.	
	L’Ente Parco si riserva di variare il numero dei capi per area e, altresì, di aumentare per l’anno 2019/2020 il numero totale di catture previste sino ad un massimo del 25% dello stabilito.	
	<u>Art. 6 - Fornitura di materiali</u>	
	Il Concessionario ha l’obbligo di fornire:	
	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura di acqua nelle gabbie e nei recinti 	
	<ul style="list-style-type: none"> - mezzo di trasporto idoneo alla traslocazione di animali vivi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - ogni altro dispositivo utile alla realizzazione della procedura esposta nel presente capitolato ed in particolare le gabbie di trasporto. 	
	L’Ente Parco ha l’obbligo di fornire:	
	<ul style="list-style-type: none"> - n. 5 di gabbie di trappolamento in comodato d’uso gratuito; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - n. 6 recinti di cattura; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - quantitativo di foraggio utile per l’attivazione delle gabbie; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - n. 400 targhette PVC auricolari. 	
	Eventuali costi per l’utilizzo di tali dispositivi sono a carico del Concessionario.	
	Le attrezzature fornite dall’Ente Parco devono essere sottoposte all’ordinaria manutenzione e riconsegnate nel miglior stato possibile.	
	<u>Art. 7 - Modalità di attuazione del servizio di trappolamento</u>	
	Il servizio prevede la fornitura, la manutenzione, il foraggiamento e l’attivazione	

delle trappole.

Per l'attivazione della gabbia è necessario:

- posizionare un cartello che indichi lo svolgimento di operazioni di "cattura in corso";
- schermatura visiva della trappola con ogni mezzo ritenuto idoneo;
- attivazione del sistema di scatto (funzionamento della porta a ghigliottina e scorrimento del cavo d'acciaio);

Il Concessionario, durante la fase di trappolamento, deve provvedere a:

- controllare il perimetro della gabbia, al fine di verificare la presenza di scavi o danneggiamenti del recinto e provvedere al suo ripristino;
- controllare eventuali atti di sabotaggio (spargimento di sostanze, diserbanti, distruzione o furti di parti della gabbia, incendi, etc.) e darne tempestiva comunicazione al responsabile del RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCO Reparto Parco Nazionale dell'Alta Murgia
- controllare il buon funzionamento del meccanismo di scatto.

Art. 8 - Foraggiamento

Nelle aree coltivate, la pastura deve essere collocata per un massimo di 150 metri dal recinto e, comunque, sempre all'interno dei terreni per i quali il proprietario del terreno ha concesso la disponibilità per le attività connesse alla cattura.

All'interno delle aree boscate attigue ai campi, la pastura deve estendersi per un massimo di 10 metri dal bordo dell'area boscata.

Il foraggio autorizzato dall'Ente Parco consiste in granone, schiacciato misto ai 4 cereali, frutta.

E', altresì, necessario che la trappola venga rifornita di acqua.

Art. 9 - Tempi e durata delle sessioni di cattura

Le sessioni di cattura (trappola armata) devono avere una durata minima di 5 giorni consecutivi.

Il Concessionario, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, deve concordare con l'Ente Parco il calendario delle operazioni di cattura, nel quale saranno indicati, per ciascuna gabbia, i giorni di innesco ed i giorni di cattura, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Ambiente.

Le sessioni di cattura possono essere prorogate con l'autorizzazione dell'Ente Parco al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Art. 10 – Modalità operative del servizio

Il Concessionario deve innescare il meccanismo di scatto entro due ore precedenti il tramonto del giorno di cattura.

Il Concessionario ha l'obbligo di compilare una scheda tecnica fornita dall'Ente Parco relativa ai tempi, al numero e alle caratteristiche biologiche degli animali catturati.

I capi di cui non è consentito il prelievo devono essere liberati.

Eventuali altre specie animali rinvenute nelle trappole di cattura devono essere liberate.

Il controllo delle gabbie, per verificare l'avvenuta cattura, deve essere effettuato all'alba del giorno successivo a cura dell'Agenzia Regionale delle attività irrigue e Forestali, che deve provvedere ad avvisare il Concessionario e la referente dell'Ente Parco.

Ai cinghiali catturati deve essere apposta una marca auricolare.

Art. 11 - Immissione in cassa

Il Concessionario deve trasportare i capi catturati in gabbie idonee al trasporto degli animali vivi, secondo le norme vigenti in materia.

L'inizio delle operazioni di traslocazione devono svolgersi in un periodo di tempo non superiore alle 2 ore dalla conferma dell'avvenuta cattura.

Nel caso in cui detto termine non dovesse essere rispettato per cause di forza maggiore si informerà immediatamente l'Ente Parco, che potrà disporre la liberazione degli animali catturati; parimenti, dovrà avvenire nel caso di ritardi nel trasporto dei cinghiali al sito di riferimento.

Art. 12 - Trasporto degli animali catturati

Il Concessionario deve provvedere a posizionare e ad immobilizzare le casse di trasporto sul piano di carico dell'automezzo.

L'idoneità al trasporto è certificata dal veterinario A.S.L. che provvederà a redigere e rilasciare l'apposita dichiarazione.

Gli animali non idonei al trasporto, verranno rilasciati.

E' vietata la traslocazione dei cinghiali che dovessero versare nelle seguenti condizioni:

- femmine in stato di gravidanza evidente o che abbiano figliato da poco e che siano in allattamento;
- soggetti non ancora svezzati di peso stimato inferiore ai 15 kg;
- i soggetti feriti, con lesioni evidenti che non compromettono né la deambulazione e né la sopravvivenza, ma che comunque possono aggravare lo stress dell'animale in cassa o rendere difficoltosa la respirazione.

I soggetti feriti in modo grave o, eventualmente, con lesioni che possono compromettere la deambulazione e la sopravvivenza, secondo il giudizio del Veterinario Ufficiale della A.S.L., devono essere trasportati all'Osservatorio Faunistico Regionale dal Concessionario.

Ulteriori soggetti da rilasciare possono essere indicati, ad insindacabile giudizio del

personale dell'Ente Parco al fine di rendere massima la tutela del benessere animale

e/o per motivi di ricerca scientifica. In questo caso, le operazioni di rilascio possono

essere gestite direttamente dal personale dell'Ente Parco.

Una volta catturati gli ungulati devono essere trasferiti prima possibile al sito di

conferimento e/o stoccaggio. Tale sito deve essere autorizzato dalle autorità

competenti. In ogni caso il trasferimento deve avvenire entro le ore 20:00 del giorno

successivo all'attivazione del sistema di scatto. Il trasferimento e la permanenza nel

sito di stoccaggio devono rispettare la normativa sul benessere animale e garantire il

minor stress possibile agli ungulati.

Art. 13 – Monitoraggio e verifica

L'Ente Parco procederà alla verifica del numero di cinghiali catturati. La verifica

sarà effettuata congiuntamente al concessionario al momento del carico dei capi sul

mezzo di trasporto adibito al trasferimento degli ungulati. La verifica sarà, di

norma, settimanale e dovrà svolgersi in modo tale che il conteggio si possa svolgere

in condizioni tali da non generare incertezze o inesattezze sul numero dei capi

catturati.

Il personale dell'Ente dovrà effettuare la conta e la verifica contestualmente al

carico sul mezzo di tutti gli animali catturati, nessuno escluso. Inoltre tutti i capi,

ovvero i capi per cui le norme di polizia veterinaria prevedono le marcature,

dovranno essere identificabili e contrassegnati con opportuna marca auricolare e/o

timbro prima che lascino il sito di conferimento. La frequenza della verifica potrà

essere variata, previo accordo tra le parti.

Contestualmente alla verifica il concessionario provvederà alla consegna di moduli

(allegato al presente) compilati dei quali l'Ente Parco fornirà i modelli. Sui moduli

devono essere riportati per ogni ungulato peso, sesso, classe di età, data di cattura e

trappola di cattura, tempi di attivazione del sistema di scatto.

Al modulo sarà allegato:

- contratto di cessione del capo (PNAM)

I suddetti documenti devono essere consegnati all'Ente Parco entro e non oltre 24 ore dalla traslocazione.

L'Ente Parco si riserva la facoltà, a cadenza quindicinale, di procedere, senza preavviso alcuno, ad una verifica a campione di tutta la documentazione sopra menzionata.

Art. 14 - Responsabile del servizio

Il Concessionario nomina il sig. _____, in qualità di responsabile del servizio, il quale si obbliga garantire la sua reperibilità e la presenza per tutte le attività oggetto del presente contratto e a cui l'Ente Parco farà esclusivo riferimento.

Art. 15 - Obblighi e oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è obbligato a:

- a) rispettare le norme sul benessere animale e adoperarsi per causare il minor stress possibile agli animali;
- b) relazionare mensilmente all'Ente Parco;
- c) comunicare immediatamente all'Ente Parco qualsiasi tipo di problematica;
- d) mantenere la riservatezza sui dati relativi acquisiti;
- e) dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie;
- f) informare l'Ente Parco del domicilio eletto per le comunicazioni;
- g) osservare le norme vigenti così come le circolari, regolamenti e direttive emanate o emanande durante il corso del servizio;
- h) assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza del servizio,

	qualunque sia la natura o la causa;	
	i) assumere in proprio i rischi di perdite furti e danni dell'attrezzatura di proprietà, nonchè gli oneri e rischi relativi alla prestazione dell'attività e dei servizi oggetto del presente contratto e di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste;	
	j) assumere in proprio gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale;	
	k) assumere in proprio gli oneri e la responsabilità derivanti dall'osservanza delle norme in materia di lavoro, previdenza e assistenza.	
	l) assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o per danni nell'esecuzione fornitura del servizio o per fatto dei suoi incaricati e/o dipendenti;	
	m) smaltire i rifiuti di tutti i materiali e i loro contenitori o imballaggi utilizzati durante il servizio;	
	n) garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e fornire dispositivi di protezione individuali;	
	o) stipulare una polizza assicurativa in cui venga esplicitamente indicato che l'Ente Parco viene considerato "terzo" a tutti gli effetti per qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, o da qualsiasi altro danno provocato nell'esecuzione del servizio che non dipenda dall'Ente Parco.	
	<u>Art. 16- Modalità di Pagamento</u>	
	Il corrispettivo è erogato dall'Ente Parco bimestralmente, previa rebandicontazione dei trasporti effettuati e numero di animali traslocati, con allegati i documenti	

relativi alla vendita e/o cessione degli stessi a terzi, ISTITUTI PREVISTI DALLA

NORMATIVA L. 157/92 E L.R. LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2017, n. 59.

Nella circostanza in cui l'Ente Parco si riserva la facoltà di aumentare il numero

delle catture a norma dell'art. 6 del presente disciplinare, al Concessionario verrà

corrisposto lo stesso importo a trasporto.

Art. 17 - Penali

a) Qualora venga accertata qualsivoglia violazione degli obblighi assunti,

l'Ente Parco inviterà il Concessionario a fornire una giustificazione nel

termine di 10 giorni. Nell'eventualità che il suddetto termine non venga

rispettato o che le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l'Ente Parco

avrà la facoltà di applicare una penale tra € 50,00 (CINQUANTA/00) ai €

500,00 (CINQUECENTO/00) in relazione alla gravità del fatto commesso,

salvo diritto ai maggiori danni.

Art. 18 - Cauzione definitiva

Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (IVA

ESCLUSA) dell'importo contrattuale prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente

Parco, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di

tutte le obbligazioni contrattuali; essa deve essere prestata a garanzia del pagamento

di eventuali penalità comminate e delle spese che l'Ente Parco dovesse

eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità della

ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La

somma depositata a titolo di cauzione definitiva deve essere immediatamente

reintegrata in caso di utilizzo. La restituzione della cauzione definitiva avviene soltanto trattenuta dall'Ente quando il Concessionario dimostri il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva è trattenuta dall'Ente Parco fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

L'Ente Parco, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione, ragione e diritto, anche a titolo di risarcimento del danno e senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa di indennizzo, neanche a titolo di rimborso delle spese, si riserva la facoltà, previa comunicazione, di applicare l'art 1456 c. c. nei casi in cui si ravvisino le seguenti circostanze:

- a) maltrattamenti nei confronti degli animali durante l'esecuzione del servizio;
- b) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

b) cessazione dell'attività del Concessionario, messa in stato di concordato preventivo, fallimento con conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a suo carico, oppure il verificarsi di fatti che comportino una notevole diminuzione della sua capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;

c) n. 3 contestazioni relative a violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'Ente Parco;

d) sopraggiunta impossibilità allo svolgimento del servizio a seguito di modifiche normative o regolamentari o per mancanza delle autorizzazioni necessarie da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Concessionario, in forma

di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con posta certificata, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l'importo della garanzia fideiussoria, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 20 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora il Concessionario rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare nessuna azione per il recupero del deposito cauzionale costituito.

Art. 21 - Recesso dell'Ente Parco

Ai sensi dell'art. 1671 del c. c. l'Ente Parco può recedere dal contratto, anche se è iniziata la prestazione, tenendo il Concessionario indenne dalle spese

Art. 22 - Disdetta da parte del Concessionario

Qualora il Concessionario intenda recedere dal contratto, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Parco si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale.

In questo caso, inoltre, non sarà dovuto al Concessionario alcun genere di rimborso o indennizzo.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Nel caso di difformità del servizio reso in relazione ai parametri indicati nel presente disciplinare, l'Ente Parco ha la facoltà di intimare l'esatto adempimento, fissando un termine perentorio di 20 giorni entro il quale il Concessionario dovrà

adeguarsi. Trascorso predetto termine il contratto si riterrà risolto per diritto.

Art. 24 - Cessione del contratto

E' fatto esplicito divieto di subconcessione totale o parziale del servizio oggetto del presente disciplinare.

In caso di violazione di tale divieto, e salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 25 - Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento e le relative modalità di trattamento ineriscono all'espletamento della gara;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura o aggiudicarsi il servizio, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione in base alla vigente normativa;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 medesimo, cui si rinvia;

Art. 26 - Foro Competente

Tutte le controversie tra L'Ente Parco e il Concessionario relative al rapporto contrattuale sono demandate alla competenza del Foro di Bari.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non sia disciplinato dal presente disciplinare, ai fini della regolazione del rapporto tra le parti e dei rispettivi oneri e obblighi, si rimanda alle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) e alle altre norme e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 28 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

-contrattodi cessione del capo

- scheda biologica

Art. 29 Flussi finanziari

Le parti si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010, impegnandosi ad effettuare tutti gli adempimenti a norma della citata disposizione normativa. In mancanza il presente contratto si intederà risolto automaticamente.

CIG Z8A23B03FC

CUP F85B18000460001

Precisazioni

Si fa presente, inoltre, in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art.86 del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii., che l'Ente Parco ha valutato l'inesistenza di interferenze sul luogo in cui deve effettuarsi il servizio e che l'importo degli oneri della sicurezza, pertanto, è pari a zero.

Il Concessionario dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ed in particolare gli artt. 14,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 29.